

Estratto dal verbale della riunione di

GIUNTA

del 26/06/2015

Sono presenti i Signori:

LANDI STEFANO	-	Presidente
SILVI PAOLA	-	Vice Presidente
GANASSI ROGER	-	Componente
MALAVASI IVAN	-	Componente
MORA ANNAMARIA	-	Componente
ROSSI CARLO ALBERTO	-	Componente
SCALA ALESSANDRO	-	Componente
TENEGGI GIOVANNI	-	Componente

Sono assenti i Signori:

GIBERTI LORENZO	-	Componente
-----------------	---	------------

Segretario: MICHELANGELO DALLA RIVA, Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia

Assistono: ANNA MARIA USTINO, GRAZIANO POPPI, ASPRO MONDADORI - Revisori dei Conti

**O M I S S I S**

### **DELIBERAZIONE N. 75**

**OGGETTO: Fondazione per la progettazione internazionale del Comune di Reggio Emilia - Adesione della Camera di commercio in qualità di "Fondatore promotore".**

Il Presidente richiama ai Colleghi il precedente provvedimento n. 52 del 27 aprile u.s., di pari oggetto, con cui la Giunta camerale dispose:

- di esprimere parere favorevole alla adesione di massima in qualità di Fondatore promotore alla costituenda "Fondazione" nonché
- di riservare a successivo provvedimento l'adesione definitiva alla Fondazione con i necessari stanziamenti di bilancio.

Ciò premesso informa che con nota agli atti camerali prot. n. 13145 del 17 giugno u.s. il Comune di Reggio Emilia ha trasmesso la versione aggiornata dello Statuto.

Conseguentemente il Presidente procede alla lettura della nuova bozza di Statuto di cui all'allegato A) della presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa.

Richiama l'attenzione sull'art. 14 dello Statuto: "Composizione ed adempimenti del Consiglio di Amministrazione"

... (omissis)...Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 membri, così nominati:

- 2 nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, tra cui il Presidente della Fondazione e la definizione dell'altro membro sentito il CRPA;
- 1 nominato dal Presidente della Provincia di Reggio Nell' Emilia;
- 1 nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori;
- 1 nominato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia.

... (omissis).

Il Relatore prosegue citando anche l'articolo 7 dello Statuto relativo alla quota che i "Fondatori promotori" sono chiamati a versare per costituire il "Fondo di dotazione iniziale", nonché la quota da versare per alimentare il "Fondo di gestione" con contributi annuali.

Per quanto riguarda gli importi da versare per costituire il "Fondo di dotazione" il Relatore ricorda il prot. 8451 del 21 aprile u.s. con cui il Comune aveva indicato le quote a carico dei Fondatori promotori sia per quanto riguarda il Fondo di dotazione, che il Fondo di gestione.

Tali quote erano già state dettagliate nel provvedimento della Camera di commercio n. 52/2015 e di seguito riportate.

Aggiornato al 27 aprile 2015	Fondo di dotazione
<b>Soci Fondatori</b>	
Comune di Reggio Emilia	€ 30.000,00
Provincia di Reggio Emilia	€ 7.000,00
CCIAA di Reggio Emilia	€ 7.000,00
Fondazione Manodori (III Settore)	€ 7.000,00
CRPA (Europe Direct)	
<b>Soci di Partecipazione</b>	
Alleanza Cooperative Italiane	
Unindustria	
Boorea	
CoopsElios	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 51.000,00</b>

Il Presidente propone, nel caso la Giunta approvi la costituzione della Fondazione, di nominare nel Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della Camera di commercio Umberto Lonardoni.

Il Presidente suggerisce altresì che la valutazione dell'eventuale contributo per l'attività venga sottoposto alla Giunta camerale dopo la presentazione del Piano/programma di lavoro della Fondazione.

Aperta la discussione,

## LA GIUNTA CAMERALE

*UDITA* la relazione del Presidente;

### *RICHIAMATI*

- la legge 580 del 1993 di riforma delle Camere di commercio ed il d.lgs 23 febbraio 2010 di riordinamento delle Camere di commercio;
- lo Statuto camerale vigente;
- il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 27/10/2014 di approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 7/2014 avente ad oggetto: “Indirizzi generali e programma pluriennale 2014 – 2018”;
- la deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 19.12.2014 di approvazione della “Programmazione economico-patrimoniale e finanziaria. Bilancio Preventivo economico 2015”;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 178 del 19.12.2014 di approvazione del Budget direzionale 2015;
- la determinazione n. 3 del 13 gennaio 2015 di assegnazione del budget dirigenziale;
- il Piano triennale della Performance 2014-2016 approvato con determinazione d’urgenza del Presidente n. 1/2014 ratificata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 8/2014;
- l’aggiornamento del Piano triennale della Performance 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 103/2014;
- il vigente regolamento camerale per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 21 del 2013;
- la nota del Comune di Reggio Emilia prot. 8451 del 22 aprile 2015;
- la Deliberazione della Giunta camerale n.52 del 27/04/2015;
- la nota del Comune di Reggio Emilia n. 13145 del 17 giugno 2015;
- la bozza di Statuto di cui all’allegato A) alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa;

### *ATTESO*

- che l’iniziativa rientra nelle tipologie di intervento economico per lo sviluppo economico provinciale;

### *VISTI*

- in particolare gli artt 7 e 14 del citato Statuto;
- il D.Lgs. n. 39/2013;
- il curriculum vitae di Umberto Lonardoni, nato a Verona il 23 febbraio 1966;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da Umberto Lonardoni in ordine alla inesistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico di cui al D. Lgs. 39/2013;

*SENTITI* i componenti di Giunta;

### *ATTESO*

- l'intervento di Ivan Malavasi che dichiara di votare contro il provvedimento in discussione in quanto si costituirà un organismo che, in base a quanto previsto dall'art. 2 della bozza di Statuto, andrà a svolgere ruoli e funzioni di enti pubblici e privati esistenti;

### *ATTESO altresì*

- l'intervento di Giovanni Teneggi che richiama l'attenzione sulla necessità che l'adesione alla Fondazione sia aperta ad altri soggetti pubblici e privati con opportune ed aperte manifestazioni di interesse;

### *VALUTATA*

- l'opportunità di aderire alla Fondazione in oggetto in qualità di Fondatori promotori atteso che la finalità principale della "Fondazione" è quella di sostenere la promozione europea ed internazionale del territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, conoscenza, partenariati e condizioni di sostegno delle politiche di sviluppo locale;

Con il solo voto contrario di Ivan Malavasi e il voto favorevole degli altri Componenti di Giunta

### DELIBERA

- 1) di aderire, unitamente al Comune ed alla Provincia di Reggio Emilia in qualità di Fondatore promotore alla costituenda "Fondazione per la progettazione internazionale del Comune di Reggio Emilia" secondo la bozza di Statuto di cui all'allegato A) alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante della stessa;
- 2) di prevedere ai sensi dell'art 7 dello Statuto in oggetto di versare la somma di € 7.000,00 a titolo di quota a carico dei Fondatori promotori per la costituzione del "Fondo di dotazione iniziale" e di autorizzare il Dirigente competente a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti, a valere sul capitolo 330001 linea B7 – "Sostenere il rilancio competitivo del territorio" del Bilancio per l'esercizio in corso;
- 3) di valutare successivamente, anche a fronte della presentazione di un Piano/programma, eventuale altro contributo per l'attività della Fondazione;
- 4) di nominare ai sensi dell'art. 14 dello Statuto in parola quale membro nominato in rappresentanza della Camera di commercio all'interno del Consiglio di Amministrazione della citata "Fondazione" il Signor Umberto Lonardoni;
- 5) di autorizzare il Presidente o Suo delegato a dar corso ai necessari adempimenti per la costituzione della "Fondazione";
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE  
(Stefano Landi)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."

CB

## SCHEMA DI STATUTO

“ FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA”

### **Art. 1 Costituzione, denominazione, sede legale**

E' costituita la Fondazione di Partecipazione denominata E 35 “Fondazione per la Progettazione Internazionale”, con sede legale a Reggio Nell'Emilia.

La Fondazione può individuare sedi operative diverse dalla sede legale. Lo spostamento della sede legale e delle sedi operative è disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di modifica del presente statuto.

Essa risponde ai principi di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione ha personalità giuridica riconosciuta ai sensi dell'art.1 del DPR 361 del 10/2/2000.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale, nazionale, europeo e verso qualsiasi paese con il quale il territorio vorrà mantenere o costruire relazioni e scambi.

Nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, potranno essere costituite delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, anche al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione di tali finalità, nonché attività di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa ed alla sua attività.

### **Art. 2 Finalità e attività**

La Fondazione ha come principale finalità quella di sostenere la promozione europea ed internazionale del territorio allo scopo di attrarre risorse economiche, realtà imprenditoriali, conoscenza, partenariati e condizioni di sostegno delle politiche di sviluppo locale e di supporto degli enti locali e delle loro aggregazioni, del tessuto economico e non profit del territorio.

La Fondazione si riferisce ai membri della fondazione nella identificazione delle priorità strategiche annuali per lo sviluppo del “Sistema Reggio Emilia”; è promotrice, per partecipanti, di azioni di internazionalizzazione del Territorio, delle sue imprese e delle sue istituzioni coerentemente con le priorità definite.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione si ispira ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento nel rispetto delle norme sulla trasparenza e in base a criteri di economicità ed efficienza.

L'attività della Fondazione consiste in:

- promuovere a livello internazionale, in accordo e su mandato dei membri della fondazione, le esperienze di rilievo ed il know how del territorio di Reggio Emilia;
- coordinare e creare reti, favorendo la capitalizzazione dei contatti e delle relazioni internazionali del territorio, costruendo partenariati strategici;
- identificare e vagliare con i membri interessati le opportunità di finanziamento internazionale coerenti con i piani di sviluppo territoriale;

- sostenere i membri partecipanti alla fondazione, interessati, alla progettazione ed alla costruzione delle partnership strategiche;
- sostenere, in accordo con i membri della Fondazione, la gestione e rendicontazione delle iniziative maggiormente complesse o strategicamente rilevanti per il territorio (definite in tal senso dai fondatori promotori e fondatori partecipanti );
- su mandato dei membri della Fondazione può presentare richieste di finanziamento in modo diretto in coerenza con le priorità e le finalità definite dai membri stessi e con le proprie finalità statutarie;
- supportare i processi di internazionalizzazione, promuovendo contatti internazionali e favorendo la partecipazione a progetti / tender aventi valenza internazionale;
- sostenere i membri partecipanti nella definizione di azioni volte a rendere la città attrattiva per investimenti esteri, identificando di nuovi canali di sviluppo per le realtà produttive e di ricerca;
- sostenere la attività in ambito internazionale e di progettazione dei comuni e delle loro aggregazioni.

### **Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia, o divenga nel corso della sua esistenza proprietaria, a qualsiasi titolo, locatrice, comodataria, o comunque che siano nella sua detenzione e/o possesso;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o per conto di terzi di parte delle attività di cui all'art.2;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e procedere a fusioni con Enti/organismi che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal proprio Statuto;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire la realizzazione degli obiettivi individuati nel precedente art.2 favorendo i contatti tra la Fondazione stessa e gli operatori del settore e/o di altri soggetti di altri settori direttamente o indirettamente connessi all'attività della Fondazione medesima;
- g) promuovere e valorizzare il volontariato quale strumento di supporto nella ideazione e realizzazione di iniziative ed attività finalizzate a raggiungere gli scopi statutari;
- i) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art. 4 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- α) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o proprietà, uso, possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, rami aziendali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati, dalle disponibilità concesse dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli altri membri della Fondazione e dagli incrementi che eventualmente i Fondatori riterranno di disporre. Nel caso di conferimenti diversi dal denaro, l'intero valore o parte di esso, potrà essere destinato ad anticipo di quote associative costituenti il fondo di gestione. Per tali conferimenti, sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberarne l'accettazione, è necessario procedere ad effettuare una perizia secondo la normativa in vigore.
- β) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- γ) dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- δ) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- ε) da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, con espressa destinazione al patrimonio;
- φ) da ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio.

#### **Art. 5 Fondo di gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi ed elargizioni attribuiti da enti, istituzioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi / quote associative dei membri della Fondazione ivi incluse le quote in conto anticipo versate mediante conferimento di beni mobili, immobili o rami aziendali di cui all'art.4 comma a);
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse come specificato all'art. 3.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art. 6 Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori promotori
- Fondatori partecipanti
- Partecipanti

Possono essere membri della Fondazione le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede in Italia e all'Estero.

E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di membro, la condivisione delle finalità della fondazione, il rispetto dello statuto e delle sue norme attuative.

Condizione indispensabile per essere membro della Fondazione è il possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità etica confacenti ad un ente senza fini di lucro e la condivisione delle finalità della Fondazione stessa.

## **Art. 7 Fondatori Promotori**

Sono **fondatori promotori**, in considerazione del ruolo esercitato in sede di costituzione della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private e gli enti individuati nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, che contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione iniziale e ad alimentare il Fondo di gestione con contributi annuali, a partire dall'anno di costituzione, nelle forme, nei modi e nella misura minima determinata dal presente Statuto e dal Consiglio di amministrazione.

## **Art. 8 Fondatori partecipanti**

Possono divenire **Fondatori partecipanti**, ammessi con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione iniziale e ad alimentare il Fondo di gestione con contributi annuali, a partire dall'anno di costituzione, nelle forme, nei modi e nella misura minima determinata dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9 Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti** le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti su base di regola annuale o pluriennale, sotto forma di contributi in denaro, in natura, prestazioni di attività, anche professionale, prestazioni di lavoro volontario, donazione di beni materiali od immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso di beni, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale la prestazione è stata effettuata.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera con provvedimento in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti con il voto favorevole dei membri.

## **Art. 10 Modalità di adesione**

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi membri della Fondazione. Compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei membri della Fondazione.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente il possesso e il mantenimento dei requisiti indicati all'Art 6.

La perdita della qualità di membro della Fondazione non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

## **Art. 11 Recesso e esclusione**

Tutti i Membri possono recedere dalla Fondazione, in ogni momento, fermo restando il dovere di integrale adempimento delle obbligazioni assunte, anche qualora fossero di carattere pluriennale.

Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione che ha condotto l'istruttoria, può procedere all'esclusione di un membro, deliberando, per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con le altre componenti della Fondazione e in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche la cessazione dal mantenimento della qualifica di membri della fondazione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali aventi natura liquidatoria.

Nel caso di esclusione non verranno restituiti contributi, beni e quant'altro conferito alla Fondazione.

## **Art. 12 Organi della fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio generale (Assemblea di tutti i partecipanti)
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- l'Organo di controllo (qualora ne sussista l'obbligo)

### **Art. 13 Consiglio generale**

Il Consiglio generale è composto da tutti i membri della Fondazione siano essi Fondatori promotori, Fondatori partecipanti, partecipanti.

L'assemblea componente il Consiglio generale è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ovvero ad istanza di almeno la metà dei membri Fondatori, con comunicazione scritta inviata ad ogni membro almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio generale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio generale si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'assemblea ciascun membro può delegare, mediante delega scritta, altro membro o un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta.

Il Consiglio generale delinea l'indirizzo strategici della Fondazione attraverso l'approvazione delle linee guida triennali.

Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza dei due terzi del totale dei membri fondatori promotori e fondatori partecipanti e delibera col voto favorevole dei due terzi del totale dei membri fondatori promotori e fondatori partecipanti nei seguenti casi:

- nomina dell'Organo di controllo;
- deliberazione delle modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- deliberazione sull'esclusione dei membri per grave e reiterato inadempimento dei doveri ed obblighi previsti nel presente Statuto come indicato all'art.11;
- deliberazione, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla proposta all'Autorità governativa di scioglimento dell'Ente ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

### **Art. 14 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. E' l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.

In particolare provvede a:

- 1) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;

- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri – ivi comprese le quote di adesione - in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 8 e 9 possono divenire Fondatori e Partecipanti e dare corso alla loro adesione;
- 4) approvare il Piano annuale delle attività in base alle Linee guida elaborate dal Consiglio generale;
- 5) deliberare la partecipazione a enti di cui alla lettera d) dell'art.3;
- 6) il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare il Direttore scelto tra persone di comprovata esperienza e professionalità nel settore, estranee al Consiglio di Amministrazione fissandone durata, compenso, tipologia di incarico. In caso di presenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può delegare le funzioni gestionali al Direttore stesso;
- 8) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

I membri del Consiglio di Amministrazione non riceveranno gettoni di presenza o compensi per la loro funzione di consiglieri.

Spetta agli amministratori il rimborso delle sole spese documentate, sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, sulla base delle disposizioni e modalità previste dal regolamento relativo alle spese di missione e rappresentanza approvato dal Consiglio di Amministrazione. E' esclusa qualunque altra forma di remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, è composto da 5 membri, così nominati:

- 2 nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, tra cui il Presidente della Fondazione e la definizione dell'altro membro sentito il CRPA;
- 1 nominato dal Presidente della Provincia di Reggio Nell' Emilia;
- 1 nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori;
- 1 nominato dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia.

L'Ente, che a seguito di revisione del Titolo V della Costituzione, dovesse succedere a titolo generale alla Provincia di Reggio Emilia, le succede anche negli obblighi e nei diritti previsti dal presente Statuto. In tutti i casi, non compiutamente regolati dalla legge, in cui la Provincia di Reggio Emilia risultasse legalmente impossibilitata ad esercitare i diritti spettanti al socio fondatore, in essi subentra il Comune di Reggio Emilia.

Al momento della nomina i componenti dovranno dichiarare di non essere nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge.

Essi restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato, e sono rieleggibili per un ulteriore mandato, fatte salve sopravvenute disposizioni di legge che prevedano il contrario.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo scadere del mandato .

### **Art. 15 Convocazioni e quorum**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione almeno due volte all'anno di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con avviso scritto (ivi compresi la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica certificata) e con mezzi idonei a verificare un preavviso di almeno tre giorni ovvero, in caso di urgenza, di almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nella convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Esso è presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della Fondazione e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario. Il verbale viene approvato nella riunione immediatamente successiva.

### **Art. 16 Presidente della Fondazione**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

### **Art. 17 Organo di controllo**

Il Consiglio generale ha facoltà di nominare un Organo di controllo collegiale o monocratico, qualora questo sia richiesto per legge.. All'organo di controllo, se nominato, possono essere attribuite anche le funzioni di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo, qualora nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, resta in carica 3 anni e può essere riconfermato una volta sola.

### **Art. 18 Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

### **Art. 19 Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio generale, ad altri organismi senza finalità di lucro, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, fatto salvo il diritto del Comune di Reggio Emilia di rientrare nel possesso dei beni concessi a qualsiasi

titolo in godimento. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentiti i Fondatori Promotori e Partecipanti e a seguito di approvazione dell'Autorità competente al riconoscimento della Fondazione medesima può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del Consiglio generale con le modalità di cui all'art.13;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare le finalità della Fondazione;

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

### **Art. 20 Esercizio finanziario**

Gli esercizi si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere inviati ai Fondatori ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e la relazione dell'organo di controllo se istituito; tali documenti devono fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

### **Art. 21 Destinazione degli utili/fondi /riserve di capitale.**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

### **Art. 22 Regolamenti interni**

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, si rimanda alla dotazione di uno o più regolamenti interni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione può anche

dotarsi di un Codice Etico da far sottoscrivere a tutti i membri della Fondazione compresi coloro ( persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private) che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione stessa.

**Art . 23 Foro competente**

Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità è competente il foro di Reggio Emilia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE  
(Stefano Landi)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."  
CB/